SENATO DELLA REPUBBLICA

—— XIII LEGISLATURA ———

N. 1262

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1996

Soppressione del ruolo dei magistrati militari e relativa disciplina

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Un disegno di legge che riconduca nell'ambito della giurisdizione ordinaria quel settore della giustizia che si occupa di reati militari è una necessità da più parti avvertita.

Già il Comitato garanzie della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, presieduto dal senatore Acquarone, aveva prospettato la necessità di una revisione delle norme vigenti sulla base del principio dell'unicità della giurisdizione.

Più specificatamente la Commissione di studio per la riforma del codice penale militare di pace, istituita con decreto del Ministro per la difesa in data 29 settembre 1992 (presidente il professor Vincenzo Zappalà) aveva proposto, per la cognizione dei reati militari, l'istituzione nell'ambito della giurisdizione ordinaria, di una sezione specializzata del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello.

La presente proposta si prefigge invece di realizzare l'obiettivo del principio di unità della giurisdizione mediante il transito dei magistrati militari nel ruolo della magistratura ordinaria, con il corrispondente incremento nell'organico di questa.

Il mutamento nello *status* dei magistrati che esercitano le funzioni presso i tribunali militari comporta che l'adozione di ogni provvedimento ad essi relativo è di competenza del Ministro di grazia e giustizia e del Consiglio superiore della magistratura, anzichè del Ministro della difesa e del Consiglio della magistratura militare, organo quest'ultimo esplicitamente soppresso.

Così, la titolarità dell'azione disciplinare spetta al Ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

La proposta di riforma, lungi dal costituire una mera modifica di facciata, presenta i seguenti vantaggi:

a) la soppressione del ruolo dei magistrati e degli uffici della giustizia militare e la conseguente loro dipendenza dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministero di grazia e giustizia consentirebbero un più agevole coordinamento fra le leggi di modifica alla legislazione penale ordinaria e le norme di adeguamento dell'ordinamento penale militare;

b) la riforma proposta non avrebbe alcun costo, risolvendosi, dal punto di vista della spesa, in una sorta di partita di giro. Al contrario, la soppressione di organi come il Consiglio della magistratura militare ed il più razionale ed efficiente utilizzo del personale adesso impiegato presso gli uffici giudiziari militari assicurerebbero un congruo risparmio di spesa.

Vengono previste da ultimo alcune disposizioni finali necessarie a coordinare le modifiche apportate dalla presente proposta con altre norme di legge. XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Soppressione del ruolo dei magistrati militari)

- 1. È soppresso il ruolo dei magistrati militari istituito presso il Ministero della difesa ai sensi del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.
- 2. I magistrati militari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge transitano nel ruolo dei magistrati ordinari secondo l'anzianità e la qualifica maturata nel ruolo di provenienza e, al momento del transito di ruolo, continuano ad esercitare le funzioni già ricoperte presso gli uffici giudiziari militari.
- 3. Il ruolo organico della magistratura è aumentato di 103 unità, delle quali tre con qualifica di magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori e dieci di magistrato di cassazione.
- 4. È soppresso il Consiglio della magistratura militare, istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 561.
- 5. È soppresso il Corpo degli ufficiali della giustizia militare, istituito con regio decreto 28 novembre 1935, n. 2397.

Art. 2.

(Personale in servizio presso gli uffici giudiziari militari)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari transita nel ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie secondo l'anzianità e la qualifica maturata nel ruolo di provenienza ed è assegnato allo stesso ufficio giudiziario ove prestava servizio al momento del transito di ruolo. La dotazione organica del personale delle cancellerie e segreterie è aumentata in

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

misura corrispondente agli organici previsti prima della data di entrata in vigore della presente legge, concernenti le cancellerie e segreterie giudiziarie militari.

Art. 3.

(Locali degli uffici giudiziari militari)

1. Il Ministero della difesa, con proprio decreto, provvede a trasferire al Ministero di grazia e giustizia i locali dei soppressi Uffici giudiziari militari.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare le riduzioni ai capitoli di bilancio del Ministero della difesa, nella parte relativa agli oneri di spesa per l'organizzazione giudiziaria militare, con il corrispondente incremento nei capitoli di bilancio del Ministero di grazia e giustizia, senza variazione dei dati di bilancio complessivi.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie)

- 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge i procedimenti penali per reati militari in corso sono rimessi all'autorità giudiziaria ordinaria.
- 2. Ogni altra norma dell'ordinamento giudiziario militare e disposizione incompatibile con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.